

LA RIFORMA SPIEGATA
Tutta la normativa in schede

5 PER MILLE

8

www.cantiereterzosettore.it

Il documento è l'ottavo di 12 mini guide alla riforma del Terzo settore, l'insieme delle norme previste dal codice del Terzo settore (dlgs 117/2017), dal decreto sull'impresa sociale (dlgs 112/2017), sul 5 per mille (dlgs 111/2017) e sul servizio civile universale (dlgs 40/2017).

I volumi sono prodotti per il web e devono essere consultati seguendo la navigazione proposta dai numerosi link presenti nel testo.

La collana comprende le seguenti guide:

**“Enti del Terzo settore”, “Impresa sociale”,
“Ordinamento e vita associativa”,
“Rendicontazione, trasparenza e controlli”,
“Volontariato e rapporto di lavoro”, “Regime fiscale”,
“Donazioni e raccolte fondi”, “5 per mille”,
“Rapporto con la pubblica amministrazione”,
“Promozione e sostegno del Terzo settore”, “Servizio civile universale”,
“Centri di servizio per il volontariato”.**

A cura di (in ordine alfabetico):

Daniele Erler, Lara Esposito, Chiara Meoli, Massimo Novarino.

Hanno collaborato: Francesco Aurisicchio, Fabio Lenzi, Licio Palazzini.

AGGIORNATO A GENNAIO 2025



5 PER MILLE



Novità anche per una delle più classiche forme di donazione per il non profit, il 5 per mille, a cui il legislatore ha dedicato un apposito decreto.

Se finora vi potevano accedere diverse tipologie di enti non profit anche non esercitanti attività di interesse generale, la nuova normativa permette di destinare il 5 per mille **solo agli enti del Terzo settore**, oltre che a Comuni, enti di ricerca scientifica, sanitaria e associazioni sportive dilettantistiche o enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici o che gestiscono parchi nazionali.

Rispetto al passato, gli enti iscritti nell'elenco permanente non dovranno rinnovare la procedura ogni anno nel caso in cui cambi il legale rappresentante.

Tra le principali novità, **l'accelerazione nei tempi di erogazione delle risorse** che seguiranno le stesse modalità oggi previste per il 2 per mille ai partiti e l'elevazione della soglia minima a 100 euro sotto la quale le risorse non vengono erogate.

Cambiano anche alcuni **criteri di rendicontazione**.



Sommario

I DESTINATARI E L'ISCRIZIONE	5
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE	11

I destinatari e l'iscrizione



COS'È

È una modalità che permette ai contribuenti di devolvere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, una percentuale pari al 5 per mille dell'imposta Irpef a enti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale.

Il decreto legislativo n. 111 del 2017 ha operato una riforma dell'istituto del 5 per mille, la cui disciplina è stata poi completata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2020.



CHI COINVOLGE / CHI ESCLUDE

I contribuenti possono destinare la quota del 5 per mille della propria Irpef a favore di enti che operano nelle seguenti finalità:

- sostegno degli **enti del Terzo settore (Ets)**, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
- finanziamento degli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- finanziamento degli enti della ricerca sanitaria;
- sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche (Asd), riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
- sostegno agli enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
- sostegno agli enti che gestiscono delle aree protette, tra cui anche gli enti gestori dei parchi nazionali ([dpcm 22 marzo 2019](#)).

Per quanto riguarda le **associazioni sportive dilettantistiche**, si ricorda che possono accedere al riparto del 5 per mille le Asd che svolgono prevalentemente una di queste attività:

- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore ai 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva di persone di età non inferiore ai 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Secondo il [dpcm 28 luglio 2016](#), gli **enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici** che possono essere ammessi al riparto sono:

- a) il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- b) gli istituti del medesimo ministero dotati di autonomia speciale;
- c) gli enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che realizzino, conformemente alle proprie finalità principali definite per legge o per statuto, attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e che dimostrino di operare in tale campo da almeno 5 anni.



COME FUNZIONA

ACCREDITAMENTO

Per essere **accreditati** al riparto del contributo del 5 per mille, gli enti interessati devono rivolgersi alle amministrazioni competenti, cui è affidato anche il controllo dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Il riferimento è, in particolare, al:

- **Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Mlps)**, per gli [enti del Terzo settore](#);
- **Agenzia delle entrate**, per le Onlus (condizione fino al 2025);
- **Ministero dell'Università e della Ricerca (Mur)**, per gli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- **Ministero della Salute**, per gli enti della ricerca sanitaria;
- **Comitato olimpico nazionale italiano (Coni)**, per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd);
- **Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo**, per gli enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che realizzino attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
- **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare**, per gli enti gestori dei parchi nazionali.

I Comuni sono esentati dall'accREDITAMENTO.

Riguardo i tempi e la validità dell'accreditamento, sono previsti differenti modalità e termini di accreditamento per i vari enti interessati.

MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO

ENTI DEL TERZO SETTORE	Devono dichiarare in sede di iscrizione, per via telematica, al Runts se intendono accreditarsi al contributo del cinque per mille. È possibile accreditarsi anche successivamente all'iscrizione nel Runts, comunque entro il 10 aprile di ogni anno .
<ul style="list-style-type: none"> • ONLUS (FINO AL 2025) • ENTI DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL'UNIVERSITÀ • ENTI DELLA RICERCA SANITARIA • ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 	Entro il 10 aprile di ogni anno gli enti possono presentare domanda d'iscrizione, nel rispetto delle diverse modalità previste dagli organismi istituzionali di riferimento.
<p>Successivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> – entro il successivo 20 aprile è reso pubblico dall'organismo istituzionale di riferimento l'elenco sul relativo sito web; – entro il 30 aprile gli enti possono chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione; – entro il 10 maggio è reso pubblico dall'organismo istituzionale di riferimento l'elenco aggiornato. <p>L'accREDITAMENTO regolarmente eseguito da parte degli enti sopracitati ha carattere permanente: in altre parole, se l'ente mantiene i requisiti per l'accesso al beneficio, la sua iscrizione è valida anche per gli esercizi finanziari successivi.</p> <p>A quest'ultimo proposito, entro il 31 marzo di ogni anno ciascuna amministrazione pubblica l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, puntualmente aggiornato. Il rappresentante legale dell'ente beneficiario ha 30 giorni di tempo per comunicare all'amministrazione competente eventuali variazioni o richieste di cancellazione.</p> <p>La pubblicazione dell'elenco complessivo degli enti ammessi ed esclusi avviene sui siti delle amministrazioni competenti entro il 31 dicembre di ogni anno, ed è poi trasmesso all'Agenzia delle entrate per il riparto. Entro il settimo mese successivo alla scadenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l'Agenzia delle entrate pubblica l'elenco degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, completo dei relativi importi.</p>	

Alcuni enti beneficiari, invece, devono seguire una procedura specifica.

ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO	Deve essere presentata istanza d'iscrizione entro il 28 febbraio di ciascun anno esclusivamente per via telematica mediante apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero dei Beni culturali e delle Attività culturali e del Turismo insieme alla documentazione che indichi il possesso dei requisiti e che attesti l'esercizio di attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici svolta nell'ultimo quinquennio
-----------------------------------	---

Successivamente:

- **entro il 20 marzo di ciascun anno** è reso pubblico dal Ministero l'elenco sul relativo sito web;
- **entro il 1° aprile** gli enti possono chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione;
- **entro il 1° maggio** è reso pubblico dal Ministero l'elenco definitivo dei soggetti ammessi.

L'accreditamento regolarmente eseguito da parte degli enti sopracitati ha carattere permanente: in altre parole, se l'ente mantiene i requisiti per l'accesso al beneficio, la sua iscrizione è valida anche per gli esercizi finanziari successivi.

ENTI GESTORI DEI PARCHI

MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO	Deve essere presentata istanza d'iscrizione entro il 28 febbraio di ciascun anno esclusivamente per via telematica, secondo le modalità indicate sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare
-----------------------------------	---

Successivamente:

- **entro 31 marzo di ciascun anno** è reso pubblico dal Ministero l'elenco sul relativo sito web;

- **entro dieci giorni** gli enti possono chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione;
- **entro i successivi 15 giorni** è reso pubblico dal Ministero l'elenco definitivo dei soggetti ammessi.

L'accreditamento regolarmente eseguito da parte degli enti sopracitati ha carattere permanente: in altre parole, se l'ente mantiene i requisiti per l'accesso al beneficio, la sua iscrizione è valida anche per gli esercizi finanziari successivi.

Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche **gli enti che non hanno effettuato tempestivamente l'iscrizione al contributo entro i termini ordinari sopra menzionati, purché presentino l'istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno**, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115).

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Agli enti che si sono correttamente accreditati e che sono quindi iscritti negli elenchi del 5 per mille spetta la quota loro destinata in base alle scelte dei contribuenti.

La nuova normativa prevede una significativa **accelerazione delle procedure di erogazione delle risorse**.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Prima della riforma del Terzo settore i soggetti destinatari del contributo erano individuati tra gli enti deputati al "sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti e delle associazioni e fondazioni riconosciute operanti nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) dlgs. n. 460/1997".

Con il decreto legislativo n. 111/2017 è stato organizzato e sistematizzato l'istituto del 5 per mille nelle modalità di accesso, di erogazione e di rendicontazione per i livelli istituzionali coinvolti (vedasi i diversi Ministeri) in relazione alle diverse tipologie di enti e attività oggetto di sostegno in attuazione della legge delega 106/2016.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020 “Disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi”

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2016 “Criteri di riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.”

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2019 “Modalità e termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno degli enti gestori delle aree protette”



ABROGAZIONI

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, “Finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010”

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016, “Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”



ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni contenute nel dpcm 23 luglio 2020 sono entrate immediatamente in vigore, risultando perciò applicabili al 5 per mille 2021.

Erogazione del contributo e rendicontazione



COS'È

Agli enti che si sono correttamente accreditati e che sono quindi **iscritti negli elenchi 5 per mille** spetta la quota loro destinata in base alle scelte espresse dai contribuenti.

Più precisamente, ad essi spetta:

- a. **la quota del cinque per mille direttamente loro destinata dai contribuenti** (i quali, oltre ad aver apposto la firma, hanno anche indicato il codice fiscale degli enti beneficiari);
- b. **la quota che è loro assegnata in modo indiretto**, e che proviene dalle scelte dei contribuenti che hanno apposto la firma per una delle finalità (ad esempio, “sostegno degli enti del Terzo settore”, “finanziamento degli enti della ricerca sanitaria”, ecc.) senza però indicare alcun codice fiscale o indicandone uno errato o riferibile ad un soggetto non accreditato. Tali somme vengono ripartite, nell’ambito delle medesime finalità, in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale.

Le quote il cui importo è inferiore a 100 euro non sono corrisposte all’ente e sono ripartite l’anno successivo all’interno della medesima finalità con le modalità già menzionate (vedi lettera b).



COME FUNZIONA

La pubblicazione dell’elenco complessivo degli enti ammessi ed esclusi avviene sui siti delle amministrazioni competenti **entro il 31 dicembre** di ogni anno, ed è poi trasmesso all’Agenzia delle entrate per il riparto. Entro il settimo mese successivo alla scadenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle entrate pubblica l’elenco degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, completo dei relativi importi.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2020 ha introdotto una significativa accelerazione delle procedure di erogazione delle risorse.

In particolare, l'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, trasmette in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all'Irpef per il periodo d'imposta corrispondente, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del 5 per mille della loro Irpef.

Tali importi sono ripartiti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze tra gli stati di previsione delle diverse amministrazioni interessate all'erogazione sulla base dei dati già comunicati dall'Agenzia delle entrate.

Entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, le amministrazioni erogatrici effettuano il pagamento del contributo a favore degli enti beneficiari, sulla base degli elenchi appositamente predisposti dall'Agenzia delle entrate.

È importante sapere che il termine ultimo per comunicare il proprio Iban, e quindi per non perdere le quote assegnate, è entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno. Ovviamente prima si comunica l'Iban o le eventuali variazioni dello stesso, o ci si accerti della sua correttezza, prima ci si predisporrà per ricevere il pagamento delle somme assegnate

Esemplificando: nel caso dei redditi percepiti dai cittadini nel 2022, e pertanto denunciati nel 2023, l'ente che partecipa alla ricezione del 5 per mille 2023 deve comunicare il proprio Iban entro il 30 settembre 2026 e l'amministrazione competente dovrà effettuare il pagamento entro il 31 dicembre 2026.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Le novità introdotte dalla nuova normativa riguardano anche gli obblighi di rendicontazione per gli enti percettori del 5 per mille.

In particolare, **tutti i beneficiari destinatari delle quote di 5 per mille redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto**, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.

I beneficiari del contributo non possono utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del 5 per mille.

Gli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 20.000 euro devono trasmettere i rendiconti e le relative relazioni all'amministrazione competente esclusivamente attraverso la piattaforma informatica ministeriale dedicata, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione del rendiconto, con le indicazioni del [Decreto direttoriale n. 396 del 13 dicembre 2022](#). Tali enti sono anche i soli che hanno l'obbligo, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'invio del rendiconto, di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice, sempre tramite la piattaforma già citata, entro i successivi 7 giorni.

Nel caso di violazione dell'obbligo di pubblicazione sul proprio sito degli importi percepiti, l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di trenta giorni, e in caso di inerzia provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo erogato. In caso invece di omessa compilazione del rendiconto e della relazione illustrativa, così come in caso di omesso invio degli stessi tramite piattaforma (per gli enti che ne sono obbligati), l'amministrazione competente procede al recupero delle somme erogate.

Con la circolare n. 6 del 25 giugno 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito come il 5 per mille non sia da considerare un "contributo pubblico" ai sensi della legge 124 del 2017, e quindi le somme percepite a tale titolo dagli enti non rientrino nel "plafond" dei 10.000 euro annuali, al superamento dei quali scatta l'obbligo di pubblicazione sul sito internet o sui portali digitali dell'ente.

OBBLIGHI DELLE AMMINISTRAZIONI

Le amministrazioni erogatrici sono tenute, entro novanta giorni dalla data di erogazione del contributo, alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo. Le stesse amministrazioni pubblicano inoltre in un'apposita sezione del proprio sito web il link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Il decreto del Presidente del Consiglio del 23 luglio 2020 è intervenuto disciplinando, nello specifico, i tempi e le modalità di erogazione del contributo e, quindi, anche gli obblighi di rendicontazione sopra descritti.

Le due principali modifiche introdotte dal dpcm del 23 luglio 2020 attengono inoltre:

- all'accelerazione nei tempi di erogazione delle risorse secondo la stessa modalità oggi prevista per il 2 per mille ai partiti;
- all'elevazione della soglia minima a 100 euro sotto la quale le risorse non vengono erogate.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

[Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"](#)

[Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 "Disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi"](#)

[Nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 4344 del 19 maggio 2020 "Contributo del 5 per mille. Articolo 35, commi 3 e 3-bis del dl 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n.27"](#)

[Legge 124 del 2017, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza"](#)

[Decreto direttoriale n. 488 del 22 settembre 2021 "Adozione, ai sensi dell'art. 16, comma 1 del dpcm 23 luglio 2020, dei modelli di rendiconto relativi all'utilizzo del contributo cinque per mille"](#)

[Circolare n. 6 del 25 giugno 2021 "Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità"](#)

[Decreto direttoriale n. 396 del 13 dicembre 2022](#)



ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni contenute nel dpcm del 23 luglio 2020 sono entrate immediatamente in vigore, risultando perciò applicabili al 5 per mille 2021.



Per ulteriori dettagli
www.cantiereterzosettore.it

UN PROGETTO DI



Forum Terzo Settore



CSVnet

al servizio del volontariato